

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

I progetti "durante" e "dopo di noi" alla luce della riforma del Terzo Settore

Prof. ALCESTE SANTUARI (Ph.D. Law – Cantab)

Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia

alceste.santuari@unibo.it



GLI ARGOMENTI TRATTATI

1. Quale regolazione e quali obiettivi;
2. gli elementi di innovazione;
3. Forme di collaborazione tra P.A. e
ETS
4. Forme giuridiche e progetti a favore
della disabilità



1. QUALE REGOLAZIONE E QUALI OBIETTIVI

- L. 112/2016 e la Riforma del Terzo settore sono interventi di natura regolatoria
- Ma che tipo di regolazione: Vincolistica ovvero promozionale?
- Coerenza con il contesto europolitano ?
- Rapporti Stato - Regioni



OBIETTIVI DELLA L. 112/2016

evitare l'istituzionalizzazione: – progetto
individuale ex art. 14, l. 328/2000

legittima la costituzione di trust per soggetti
deboli

Regioni e comuni assicurano l'assistenza
sanitaria e sociale: i Leps sono obiettivi di
servizio




RUOLO DEGLI ENTI LOCALI

- ruolo delle Regioni: programmazione interventi, linee di indirizzo e finanziamento
 - Enti locali: coordinamento, co-programmazione, co-progettazione con gli enti del terzo settore



2. GLI ELEMENTI DI INNOVAZIONE INTRODOTTI DALLA RTS

- finalità perseguita e non più l'attività svolta (come in GB)
- L'art. 1, comma 1, l. 106/2016 segna la fine di un'epoca
- misurazione dell'impatto sociale




L'IMPORTANZA DELLE FINALITA' PERSEGUITE

- La Riforma riconosce e favorisce l'iniziativa economica privata il cui svolgimento può concorrere ad elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali;
- esplicito riconoscimento delle finalità perseguite e del collegamento funzionale con le attività che gli enti possono svolgere
- La nozione di “attività di interesse generale”: specificità (rispetto al mercato)



MISURAZIONE DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO SOCIALE

- Ratio: aumentare, incrementare il profilo di accountability degli enti non profit
- art. 2 della legge delega (Principi generali): «è riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore»
- Misurazione non riguarda l'ente soggettivo ma le attività svolte
- No ad una valutazione quale mero processo di monetizzazione del valore sociale
- No ad una visione utilitaristica della valutazione dell'impatto sociale



3. FORME DI COLLABORAZIONE TRA ENTI PUBBLICI ED ETS

- Art. 55 Codice del Terzo settore: co-progettazione
- Alternativa alle logiche del mercato
- Richiede capacità di programmazione e disponibilità ad assumersi il «rischio» di partecipare



4. FORME GIURIDICHE E PROGETTI A FAVORE DELLA DISABILITA'

- la scelta della/e forma/e giuridica/che deve conseguire alla progettualità
- Contesto ideale: PdZ/Accordo di programma
- Analisi approfondita della fondazione di partecipazione
- Potenzialità dell'impresa sociale